

Alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente  
Politiche dell'Unione europea del  
Senato della Repubblica  
Palazzo Cenci,  
Piazza S. Eustachio n. 83

## MEMORIA

Audizione di Assobioplastiche in merito all'art. 15

Disegno di legge di delegazione europea 2018 - atto Senato n. 944

### L'Associazione

Assobioplastiche è l'associazione nazionale di categoria fondata nel 2011, che riunisce i produttori, i trasformatori, i commercianti e i riciclatori delle bioplastiche biodegradabili e compostabili, certificate conformi allo standard europeo EN 13432.

La filiera, in sintonia con i principi della economia circolare, è interamente rappresentata: si va dalle aziende (nazionali e straniere) che producono i biopolimeri (con sempre maggior impiego di materie prime rinnovabili derivanti dall'agricoltura e suoi sottoprodotti), alle imprese che trasformano tali biopolimeri in manufatti finiti (ad es. shopper per la spesa, sacchetti per l'ortofrutta o altri alimenti sfusi, stoviglie per la ristorazione, etc.), alle ditte che li vendono e, per finire, al Consorzio italiano Compostatori, che li ricicla nei propri impianti assieme ai rifiuti organici (v. subito infra).

### I manufatti in plastica biodegradabile e compostabile

Il valore aggiunto di tali prodotti è nella loro stretta connessione con la raccolta e il riciclo dei rifiuti organici (FORSU: umido domestico, scarti di cucine e mense, etc.), di cui condividono il fine vita (riciclo organico negli impianti di compostaggio e/o digestione anaerobica).

Si tratta, infatti, di prodotti che, *da un lato*, agevolano la raccolta e la gestione dei rifiuti organici (si pensi ai bio sacchetti dapprima utilizzabili per la spesa e poi appunto per la raccolta dell'umido, o alle stoviglie compostabili che, una volta sporche di cibo, non necessitano di lavaggi o altre operazioni di pulizia – difficili in



contesti come ad es. le sagre, eventi o la ristorazione scolastica od ospedaliera – ma sono appunto conferibili e riciclabili assieme all’umido). *Dall’altro*, tali prodotti sono altresì il veicolo di un virtuoso messaggio ambientale, in quanto sensibilizzano i cittadini sull’importanza di effettuare una corretta raccolta dell’umido (la frazione di maggior peso nell’ambito delle raccolte differenziate, con oltre 6 milioni di tonnellate l’anno intercettate).

### **Gli equivoci da evitare sui manufatti in bioplastica**

Quando si parla dei prodotti biocompostabili è facile cadere nell’*equivoco*, alimentato anche da alcuni media e da una non corretta informazione, per cui il valore aggiunto di tali prodotti sarebbe quello di poter essere più comodamente smaltiti/dispersi nell’ambiente, senza preoccuparsi di conferirli correttamente nei circuiti di raccolta, visto che si tratta di prodotti “biodegradabili” (anche il cibo o le deiezioni umane sono biodegradabili, ma non per questo li abbandoniamo incautamente nel mare o in altri ambienti).

Come ogni altro manufatto (ad es. in carta o in altri materiali) e come nel suddetto es. del cibo o delle deiezioni, qualsiasi prodotto, compresi quelli in bioplastica, richiede di essere gestito correttamente negli appropriati circuiti di intercettazione e riciclo.

I manufatti in bioplastica non sono quindi la soluzione all’abbandono dei rifiuti in mare o in altri ambiente (*littering*) e questo – si badi – non per propri limiti intrinseci (anzi, tali manufatti, se dispersi incautamente nell’ambiente, comunque si biodegradano in tempi di gran lunga inferiori a quelli di altri materiali non certificati conformi alla EN 13432 e quindi apportano comunque un miglioramento ambientale), ma semplicemente perché la soluzione a detto abbandono è la sanzione per chi lo commette e lo sviluppo di sistemi locali di gestione dei rifiuti adeguati ad evitare l’abbandono incontrollato (*littering*).

Nessun prodotto deve essere pensato, progettato e realizzato per avere come fine vita lo smaltimento incontrollato nell’ambiente (come se il mare, il suolo, etc. fossero delle grandi fogne/discariche), ma, al contrario, deve essere pensato, progettato e realizzato in connessione con un particolare circuito di raccolta e riciclo.



Il circuito di raccolta e riciclo delle bioplastiche è l'umido domestico ed è in tale contesto che va inquadrato il valore aggiunto di tali manufatti.

#### **L'art. 15 del ddl AS 944**

Assobioplastiche plaude a tale iniziativa proprio in quanto, rifiutando logiche semplicistiche di gestione dei rifiuti (come le proprietà di biodegradazione come presunta soluzione all'abbandono incontrollato (littering), porta invece avanti un discorso di filiera e di infrastrutture impiantistiche. In particolare, detto enunciato normativo prende atto e riconosce la stretta connessione tra raccolta dell'umido (che viene resa finalmente obbligatoria entro il 2020 su tutto il territorio, art. 15, comma 1, lett. g) e manufatti in bioplastica (art. 15, comma 1, lett. h). Questi ultimi contribuiscono infatti ad incrementare i livelli quantitativi e qualitativi di tale raccolta (evitando ad es. la contaminazione dell'umido per effetto dell'utilizzo di sacchetti monouso in plastica tradizionale, oggi messi al bando sia in Italia che in altri Paesi UE come ad es. la Francia).

L'art. 15 cit. in modo lungimirante punta, quindi, a migliorare ulteriormente il circuito della FORSU e sfrutta la possibilità offerta dal diritto UE di conteggiare il riciclo organico dei manufatti in bioplastica negli obiettivi nazionali di recupero e riciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio (lett. h cit.).

A tal fine, la disposizione cit. promuove la nascita di idonei sistemi di gestione di tali rifiuti (lett. g cit.), che Assobioplastiche valuta e auspica con grande favore perché in grado di contribuire alla corretta gestione non solo dell'umido e delle bioplastiche, ma anche degli altri flussi di rifiuti (ad es., il corretto conferimento della plastica tradizionale nella RD della plastica e quello della bioplastica nella RD dell'umido, di cui come detto si dispone l'obbligatorietà entro il 2020). Ciò, in particolare, anche grazie alle attività di comunicazione, formazione e informazione che tali nuovi sistemi potranno portare avanti rispetto ai cittadini (v. comma 1, lett. a, n. 6 art. 15 cit.), al fine di promuovere la riconoscibilità degli imballaggi in bioplastica (marchi, etichette, certificazioni, etc.) e la loro corretta gestione da parte dei cittadini nell'umido domestico.



Infine, in merito all'art. 15 cit., Assobioplastiche desidera evidenziare come l'*iter* procedurale previsto al comma 2 per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 851 e 852 del 2018 sia probabilmente eccessivamente farraginoso, dato in particolare il gran numero dei soggetti coinvolti (compresa la conferenza unificata Stato/Regioni). Sarebbe in particolare opportuno da questo punto di vista riservare l'iniziativa della proposta degli schemi di d.lgs. di recepimento in capo al solo MATTM, competente *ratione materiae* (eliminando dunque la previsione attuale del cit. comma 2 della doppia competenza rispetto a tale proposta MATTM/Ministro Affari europei).

Roma, 6 maggio 2019

